



COMUNE DI DERVIO

Provincia di Lecco

23824 DERVIO (LC) – Piazza IV Novembre,3 – Tel. 0341.806.412 Fax 0341.804.111
Part. IVA 00570640136 E-mail: info@comune.dervio.lc.it

ORDINANZA N. 10/2020

DERVIO, 30/03/2020

Oggetto: **LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DI PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER ILLEGGITTIME ESIGENZE. Misure per il contrasto ed il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus – COVID 19.**

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 26 del 01.02.2020);

Visti:

- **Decreto- legge 23 febbraio 2020 n. 6** "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Gazzetta Ufficiale – Edizione straordinaria n. 45 del 23.02.2020), convertito in legge, con le modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 61 del 09-03-2020);

- **Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9** "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 53 del 02.03.2020);

Visti:

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri **23 febbraio 2020** Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 45 del 23.02.2020);

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri **25 febbraio 2020** Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 47 del 25.02.2020);

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri **01 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 52 del 04.03.2020);

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri **04 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 55 del 04.03.2020);

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri **08 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 59 del 08.03.2020);

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri **09 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 62 del 09.03.2020);

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri **11 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 64 del 11.03.2020);

- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri **22 marzo 2020** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 76 del 22.03.2020);

Vista l'Ordinanza del **Ministero della Salute 22 marzo 2020** Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 75 del 22.03.2020);

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Lombardia:

- N° 514 del 21 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazioni degli spostamenti su tutto il territorio regionale;
- N° 515 del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1, ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21-03-2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul tutto il territorio nazionale;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18/08/200, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibili ed urgenti, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 35 del D.L. 02-03-2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta **in contrasto** con le misure statali";

Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Dervio, allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. sopra citato, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ovvero NON in contrasto con le misure nazionali e regionali;

Preso atto che sono disposte, e vigenti, le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

- nel **DPCM 8 marzo 2020**: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";
- nel **DPCM del 11 marzo 2020** "Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nel ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabacchi, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro";
- nel **DPCM del 22 marzo 2020**; "è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, **salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute**; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 le parole "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza" sono sopprsse;

Rilevato che nell'Ordinanza del presidente della Regione Lombardia n° 514 del 21 marzo 2020 è disposto:

"E' vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dal territorio regionale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

E' consentito il rientro presso il proprio domicili o residenza. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza delle altre persone. La polizia e gli altri organi di esecuzione autorizzati provvedono a far rispettare tale disposizione nello spazio pubblico. Ai Contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa di euro 5.000,00".

"E' vietato l'accesso l' accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini. Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto. Sono altresì vietati lo sport e le attività motorie svolte all'aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni.

Nel caso di uscita con l'animale di compagnia per le sole sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio e comunque a distanza NON superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli agenti di controllo del luogo di residenza o domicilio”;

“Sono aperti i luoghi di culto e sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. L'accesso ai luoghi di culto è consentito in forma contingentata e nel rispetto delle misure necessarie a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuale nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.... Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone”.

Considerato quindi che tutte le misure sin qui adottate si pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che sia riconducibile a esigenze specifiche inderogabili o ad uno stato di necessità;

Rilevato che numerose segnalazioni, ricevute sia dalla Polizia Locale che da Sindaco, da parte di semplici cittadini e gestori di attività commerciali segnalano che ancora troppe sono le persone che si aggirano per le strade sfruttando la possibilità che le disposizioni normative sopra richiamate offrono, ovvero:

- si recano più volte al giorno presso gli stessi negozi o supermercati per acquistare alimentari in quantità ridotte (comportamento che aumenta il rischio potenziale di contagio collettivo e genera inutili code d'attesa invece che effettuare spesa adeguata alle esigenze di più giorni per ridurre così le uscite);
- si recano più volte al giorno presso i rivenditori di tabacchi- edicola per acquistare i rispettivi articoli o usufruire dei servizi erogati (come ricariche telefoniche, pagamenti vari) in quantità ridotte e acquistando articoli di diversa categoria merceologica e/o usufruendo dei servizi di cui sopra, più volte al giorno;
- accompagnano il cane più volte al giorno all'esterno dell'abitazione o escono lo stesso cane, uno alla volta, diversi componenti dello stesso nucleo familiare o lo accompagnano tutti insieme.
- per recarsi presso le attività commerciali e far rientro presso la propria residenza o domicilio si percorrono tratti di strada diversi dalla via più breve e diretta (ad esempio si percorre il lungo lago).

Preso atto che risulta pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 833/78 e 50 del D.Lgs 367/200;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50. del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le ragioni in premessa indicate, fatte salve le disposizioni nazionali e regionali sopra richiamate e che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) è vietato che la stessa persona si rechi presso lo stesso esercizio commerciale più di una volta nello stesso giorno,
- 2) che l'accompagnatore degli animali di compagnia, si rechi su aree pubbliche da solo e limitatamente per l'espletamento dei necessari bisogni degli animali, nel rispetto della distanza di 200 metri dalla propria abitazione;
- 3) l'accesso negli esercizi commerciali, farmacie, uffici pubblici, postali e luoghi di culto è consentito solo a coloro che indossano protezioni delle vie respiratorie sotto forma di specifiche “mascherine” o qualsiasi altro elemento che copra contemporaneamente naso e bocca;
- 4) il tragitto da compiere per raggiungere le attività economiche, i servizi pubblici e privati non sospesi, sia che lo spostamento sia appiedato che veicolare, deve essere il più breve e diretto, considerando l'abitazione ed il luogo di destinazione. Sono vietati tutti i percorsi diversi;
- 5) è vietato l'accesso a tutti i percorsi panoramici del lungo lago;

L'efficacia di queste misure ha decorrenza immediata dalla pubblicazione della presente ordinanza e sino al giorno 03.04.2020 incluso, fatta salva ulteriore proroga dei provvedimenti nazionali e regionali correlati all'emergenza sanitaria in corso, che, se avverrà, prorogherà di diritto le prescrizioni previste con questa ordinanza e cesseranno di avere effetto solo al cessare di provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi.

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 75,00 ad €. 500,00 (come previsto dall'art. 7bis del D.Lgs 257/2000);

PREVEDE

Che le misure sopra indicate potranno essere revocate, prorogate o modificate ed integrate in base alla necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione della presente ordinanza;

INCARICA

Tutte le forze di polizia nazionali e locali della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza;

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio elettronico, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al presidente della Repubblica;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso per opportuna conoscenza:

- al Prefetto di Lecco (U.T.G. di Lecco);
- al Questore di lecco;
- alla Stazione Carabinieri di Colico;

e alla successiva pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico.

Dervio 30-03-2020

IL SINDACO
Stefano CASSINELLI